

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2009, n. 2-12266

Art. 20, comma 7 l.r. 70/96. Approvazione piani di prelievo numerici tipica fauna alpina (coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre variabile) nelle aziende faunistico-venatorie. D.G.R. n. 79-11907 del 28.07.2009 sui piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e l'elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2009/2010. Integrazione.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Visto l'art. 20 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70;

vista la DGR n. 13-25059 del 20 luglio 1998, modificata con successiva DGR n. 15-27562 del 14.6.1999, con la quale sono state approvate le linee guida per gli adempimenti tecnici dei direttori concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 34-11613 del 15.06.2009 con la quale è stato approvato, a norma dell'art. 45 della L. R. 70/96, il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione venatoria 2009/2010;

considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 7 della l.r. 70/96, nelle aziende faunistico-venatorie è autorizzata la caccia secondo piani annuali di abbattimento - proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale - elaborati sulla base della consistenza faunistica delle specie cacciabili presenti in azienda allo stato naturale, compreso l'esito della fase riproduttiva accertata con censimenti estivi, così come stabilito dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 33-8644 del 21.04.2008;

viste le richieste dei piani di prelievo relative alle specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile, presentate dai concessionari, ai sensi delle citate linee guida;

considerato che, le proposte di piano sono state sottoposte alla valutazione dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica istituito con D.G.R. n. 21-6685 del 22 luglio 2002 e successive modificazioni, il quale con nota prot. n. 23431/DB1100 del 21.09.2009 ha formulato delle osservazioni e ha proposto delle modifiche rispetto al quantum richiesto, dai direttori concessionari;

preso atto che l'Osservatorio, ha formulato le proprie osservazioni, sulla base dei dati relativi ai censimenti effettuati, valutando la consistenza numerica di capi prelevabili proposta dalle aziende venatorie, analizzando l'adeguatezza di tali dati numerici rispetto a idonei criteri tecnici per la formulazione dei piani di prelievo approvati con D.G.R. n. 126-9450 del 1 agosto 2008, "Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e l'attuazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina in Regione Piemonte" e giungendo ad indicare alla Giunta regionale il numero dei capi inseribili nei piani di abbattimento numerici;

considerato che le valutazioni tecniche dell'Osservatorio sono state condotte anche alla luce dell'incidenza di divieti all'attività venatoria imposti nell'ambito delle zone a protezione speciale (ZPS) commisurando il piano di prelievo numerico alle riduzioni delle aree venabili ed escludendo pressioni troppo elevate su aree ridotte;

considerato che per quanto riguarda la specie lepre variabile, in assenza di metodologie di censimento riconosciute scientificamente, le proposte di piani di prelievo numerici sono formulate sulla base dell'andamento degli abbattimenti delle passate stagioni venatorie;

ritenuto pertanto che i piani di prelievo numerici individuati nella tabella 1) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, alla luce dell'istruttoria tecnica condotta dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica siano idonei a garantire il mantenimento dei livelli di consistenza e densità di popolazione della specie coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile;

ritenuto che, per quanto riguarda i prelievi numerici relativi alle specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile, si dovrà provvedere immediatamente, ad abbattimento avvenuto, all'opposizione del contrassegno inamovibile ed alla rimozione dallo stesso delle tacche relative al giorno e mese e dovrà successivamente, a cura del concessionario, essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e duplice copia, con le seguenti destinazioni: l'originale da trasmettere all'Assessorato regionale alla Tutela e Gestione della Fauna Selvatica, una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi dalla direzione dell'azienda faunistico-venatoria.

Il contrassegno e le schede di rilevamento dati verranno messi a disposizione del concessionario dalla Regione;

ritenuto, pertanto, di approvare i piani di prelievo numerici relativi alle specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile nelle aziende faunistico-venatorie così come riportati nella tabella 1) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante che tengono conto delle osservazioni formulate dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica con la sopraccitata nota;

vista inoltre la D.G.R. n. 79-11907 del 28.07.2009, come modificata con D.G.R. n. 30-12056 del 31.08.2009, e con D.G.R. n. 31-12135 del 14.09.2009 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e l'elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2009/2010, come riportati negli allegati A) e B) al medesimo provvedimento; tale provvedimento non prevedeva il piano relativo all'azienda "Monregalese" poiché il TAR Piemonte con sentenza 1686/2009 del 12.6.2009 aveva annullato il provvedimento concessorio;

considerato che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4614 del 14.09.2009 ha accolto l'istanza cautelare avverso la sentenza del TAR Piemonte 1686/2009 che aveva annullato il provvedimento istitutivo dell'azienda faunistico-venatoria "Monregalese" per cui, per l'effetto, il provvedimento di autorizzazione all'istituzione dell'azienda AFV "Monregalese" torna a spiegare i suoi effetti;

vista la nota pervenuta il 22.09.2009 con la quale il direttore concessionario in virtù della citata sentenza ha richiesto l'approvazione del piano di prelievo ai sensi dell'art. 20, comma 7 l.r. 70/96;

vista la D.G.R. n. 42-9206 del 14.07.2008, integrata con le DD.G.R. n. 82-9408 del 1.08.2008 e n. 46-11805 del 20.07.2009, con la quale sono stati approvati i "Piani di Programmazione per la gestione degli ungulati selvatici in Regione Piemonte (PPGU) 2008-2012 nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie";

considerato che in ordine al periodo dell'esercizio dell'attività venatoria il concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Monregalese" ha richiesto ai sensi dell'art. 44, comma 5 della l.r. 70/96, la modifica dei periodi dell'esercizio venatorio agli ungulati;

dato atto che il calendario venatorio demanda alla Giunta regionale la possibilità di modificare i termini del periodo dell'esercizio dell'attività venatoria alle specie di cui sopra, ai sensi dell'art. 44, comma 5 della l.r. 70/96, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;

considerato che i nuovi termini richiesti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati dall'art. 44, comma 1 della citata l.r. 70/96;

considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi dell'esercizio venatorio, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si è espresso con nota protocollo n. 022955/T-A11 del 27.05.2009;

ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del direttore concessionario e di integrare l'allegato B) alla citata D.G.R. n. 79-11907 con le tabelle 2) e 3) allegate al presente provvedimento;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare i piani di prelievo numerici nelle aziende faunistico-venatorie relativi alle specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile così come riportati nella tabella 1) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, che tengono conto delle osservazioni formulate dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica con nota del 19.09.2008.

Per quanto riguarda i prelievi numerici relativi alle specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile, si dovrà provvedere immediatamente, ad abbattimento avvenuto, all'opposizione del contrassegno inamovibile ed alla rimozione dallo stesso delle tacche relative al giorno e mese e dovrà successivamente, a cura del concessionario, essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e duplice copia, con le seguenti destinazioni: l'originale da trasmettere all'Assessorato regionale alla Tutela e Gestione della Fauna Selvatica, una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi dalla direzione dell'azienda faunistico-venatoria.

Il contrassegno e le schede di rilevamento dati verranno messi a disposizione del concessionario dalla Regione.

2) di integrare l'allegato B) alla D.G.R. n. 79-11907 del 28.07.2009 e s.m.i. con la quale sono stati approvati i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e l'elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2009/2010, con il piano di prelievo relativo all'azienda faunistico-venatoria "Monregalese" di cui alle tabelle 2) e 3) allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Direttori concessionari e alle Province competenti per territorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato